DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 giugno 2021, n. 163

PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune di Andria (Bt) a seguito dell'istanza della società Albachiara srl per una RSA anziani, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione nella ASL Bt di n. 1 RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti – di tipo A - di cui al R.R. 4/2019 per 20 posti letto, denominata "Madonna delle Grazie", ubicata nel Comune di Andria, alla Via Trani km 4,5.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale; **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento— Centro diurno per soggetti non autosufficienti".

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza" Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

- 7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati; 8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:
 - a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;
 - b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
- 9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;
- 10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria e se più di una, in concorrenza tra queste ultime rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONEA LL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

Con particolare riferimento all'art.5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER LE RSA "Gli standard dimensionali sono determinati nelle misure che seguono, tenendo presente che gli standard rapportati alle persone sono da considerarsi netti, in quanto fanno riferimento a superfici utili per lo svolgimento delle funzioni specifiche: a) la superficie totale utile funzionale delle strutture è fissata in un minimo ma 40 per ospite;

b) per le camere (bagno escluso):

minimo mq 12 per una persona;

minimo mq 18 per due persone;

- c) le restanti aree di attività e di servizio sono da dimensionarsi nel computo complessivo di 40 mq per ospite di cui alla precedente lettera a);
- d) nel caso di strutture sanitarie o sociosanitarie preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento."

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane.

Con pec trasmessa il 31 gennaio 2020, il Comune di Andria (Bt), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA – 6 associata allegato alla D.G.R n. 2153 del 25/11/2019 dal Sig. Paolo Roca, in qualità di legale rappresentante della Società Albachiara srl con sede in Molfetta, Via Antichi Pastifici n.7, ha chiesto la verifica del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione da Casa di riposo ex art.65 R.R. n.4/2007 (già esistente con dotazione di n. 24 posti letto) a Rsa di mantenimento anziani – tipo A, ubicata nel Comune di Andria (Bt) alla Via trani km 4.5, denominata "Madonna delle Grazie" per n. 20 posti letto pari a n.1 nucleo per una RSA di mantenimento anziani tipo A - RR.4/2019.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- ➤ Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una nuova struttura già esistente destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R. n.4/2019 (allegato REA 6 associata della D.G.R. 2153/2019);
- Richiesta verifica di compatibilità per RSA Madonna delle Grazie del 31.01.2020 dal Settore sviluppo economico SUAP;
- Contratto di locazione tra S.E. Mons. Raffaele Calabro e Dott. Paolo Roca, datato 20 febbraio 2016;
- Elenco dei parametri indicati ai sensi della DGR n. 2037 del 2013;

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445, datata 21.01.2020
- Documento di identità del legale rappresentante Sig. Paolo Roca
- Planimetria generale, pianta piano terra, piano primo, piano secondo.

Con DD n.355 del 17/12/2020 avente ad oggetto "Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre" in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalla DGR n. 2153 del 2019 sono stati fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di "posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti" ovvero di "fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto".

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 sono stati assegnati in via provvisoria i posti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017.

Con nota prot. AOO183_1041 del 21/01/2021 2021 è stata notificata la DD 355/2020 alla società Albachiara srl, nella quale le sono stati assegnati in via provvisoria i 20 posti letti di RSA non autosufficienti pari a n.1 nucleo – RR 4/2019, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Inoltre, è stata richiesta alla società Albachiara srl ed al comune di Andria integrazione documentale.

Con pec del 29.01.2021 la società Albachiara srl integrava la documentazione mancante e forniva precisazioni in merito alle carenze istruttorie riscontrate e riportate nella tabella riepilogativa dei requisiti strutturali specifici di cui al RR 4 del 2019 della ns nota prot.1041 del 21.01.2021, allegando la seguente documentazione:

- Planimetria generale, pianta piano terra, piano primo, piano secondo.
- Relazione generale;

Con pec del 11 febbraio 2021 il Comune di Andria ha trasmesso la seguente documentazione:

- Contratto di locazione, datato 20 febbraio 2016;
- Planimetria generale, pianta piano terra, piano primo, piano secondo;
- Relazione generale;
- ➤ Elenco dei parametri rispetto ai quali intendiamo essere valutati nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto socio-sanitario di riferimento, ai sensi della DGR n.2037-2013:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;
- Documento di identità del legale rappresentante Sig. Paolo Roca;
- ➤ Prot. 13924 del 10/02/2021 RSA "Madonna delle Grazie" Attestazione.

L'istanza de qua ricade nell'ipotesi di cui al punto 6 di cui alla predetta determina "6. Criteri di attribuzione dei posti nell'ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti".

Visto il numero di istanze pervenute nel primo bimestre, nonché la disponibilità dei posti nel distretto di Andria, l'istanza presentata dalla struttura di cui sopra è compatibile al fabbisogno sanitario regionale.

Valutate le planimetrie trasmesse in data 29/01/2021, in seguito alla ns richiesta di integrazione documentale prot. n. AOO183/1041 del 21/01/2021, pur rilevando che in termini generali la struttura possiede i requisiti previsti dal R.R. 4/2019 per 20 posti letto di una RSA di mantenimento anziani – tipo A (in termini di numero di locali accessori e ulteriori rispetto alle stanze di degenza previsti per i requisiti del nucleo) si rileva quanto segue:

Area tematica

"Devono essere presenti camere da 1 o 2 letti. All'interno di ogni camera deve essere garantita: (...) la presenza di bagno attrezzato per la non autosufficienza, con possibilità di accesso e rotazione completa delle carrozzine e sollevatore, dotato di lavandino, wc con doccino, doccia a pavimento o vasca;(...)"

1 Dalla planimetria si evince che la camera da 1 posto letto di mq 21,90 (camera adiacente alla palestra) non è dotata di servizio igienico.

<u>Aree generali di supporto – Spazi connettivi</u>

Servizio di pulizia (se il servizio è appaltato all'esterno un locale per lo stoccaggio attrezzi e materiale vario)

2. Dalla planimetria non è individuabile un locale per il servizio di pulizia.

Si precisa che il locale per il servizio di pulizia deve essere destinato solo ed esclusivamente al servizio di pulizia, pertanto non può condividere altri servizi nello stesso locale.

Inoltre, il Comune di Andria con nota prot. n. 13924 del 10.02.2021, trasmessa allo scrivente servizio in data 11.02.2021, ha dichiarato la *conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia*.

Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Andria (Bt) in relazione all'istanza della società Albachiara srl per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione da Casa di riposo ex art.65 R.R. n.4/2007 (già esistente) a RSA di mantenimento anziani – tipo A di cui al R.R. n. 4/2019 per n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo, denominata "Madonna delle Grazie" da realizzarsi nel Comune di Andria, alla Via Trani km 4.5; con la PRESCRIZIONE che il legale rappresentante della la società Albachiara srl chiarisca l'esistenza dei locali di cui ai nn. da 1 a 2 suindicati, fornendone evidenza alla Regione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, e provveda a trasmettere al Comune di Andria ed a questa Sezione, la planimetria con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso dei locali secondo le previsioni suesposte, inviando la predetta documentazione alla pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i;

e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Albachiara srl e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- La società Albachiara srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalle relative planimetrie inviate via pec allo scrivente Servizio in data 31/01/2020 e dalla documentazione integrativa del 29.01.2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Andria, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Albachiara srl alla Regione Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- iv. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto pari a n.1 nucleo si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- v. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del

parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
 Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Andria (Bt) in relazione all'istanza della società Albachiara srl per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione da Casa di riposo ex art.65 R.R. n.4/2007 (già esistente) a RSA di mantenimento anziani – tipo A di cui al R.R. n. 4/2019 per n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo, denominata "Madonna delle Grazie" da realizzarsi nel Comune di Andria, alla Via Trani km 4.5; con la PRESCRIZIONE che il legale rappresentante della la società Albachiara srl chiarisca l'esistenza dei locali di cui ai nn. da 1 a 2 suindicati, fornendone evidenza alla Regione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, e provveda a trasmettere al Comune di Andria ed a questa Sezione, la planimetria con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso dei locali secondo le previsioni suesposte, inviando la predetta documentazione alla pec

<u>sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it</u>; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i;

e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Albachiara srl e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. La società Albachiara srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalle relative planimetrie inviate via pec allo scrivente Servizio in data 31/01/2020 e dalla documentazione integrativa del 29.01.2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Andria, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Albachiara srl alla Regione Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- iv. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto pari a n.1 nucleo si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Andria (<u>sviluppoeconomico@cert.comune.andria.bt.it</u>);
 - alla società Albachiara srl, in persona del suo legale rappresentante (<u>rssamadonnadellegrazie@pec.it</u>)

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nel Burp;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n.9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO (Giovanni Campobasso)